

Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento

(LEF)

(Eccezioni all'esecuzione in via di fallimento)

Modifica del 3 ottobre 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 122 della Costituzione federale¹;

visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 27 maggio 2002²;

visto il parere del Consiglio federale del 4 settembre 2002³,

decreta:

I

La legge federale dell'11 aprile 1889⁴ sull'esecuzione e sul fallimento è modificata come segue:

Art. 43 n. 1^{bis}

L'esecuzione in via di fallimento è in ogni caso esclusa per:

1^{bis}. premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni;

1 RS **101**

2 FF **2002** 6348

3 FF **2002** 6356

4 RS **281.1**

II

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 3 ottobre 2003

Il presidente: Yves Christen

Il segretario: Christophe Thomann

Consiglio degli Stati, 3 ottobre 2003

Il presidente: Gian-Reto Plattner

Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 14 ottobre 2003⁵

Termine di referendum: 22 gennaio 2004

⁵ FF 2003 5779